

Il giorno **22 maggio 2015**, presso i locali del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell'Università "**Mediterranea**" di **Reggio Calabria**, avrà luogo un *workshop* organizzato da "DiPLaP-Laboratorio Permanente di Diritto Penale" sul tema

“SISTEMA PENALE E TUTELA DELLE VITTIME TRA DIRITTO E GIUSTIZIA”

Sono previste **n. 6 relazioni di 20' ciascuna**. Seguirà un ampio spazio dedicato al dibattito e al confronto, nel quale tutti i partecipanti potranno cimentarsi in **interventi di 5' ciascuno**.

I relatori saranno selezionati dal Comitato scientifico del convegno con il sistema della **valutazione anonima** tra coloro che risponderanno alla "call for papers".

Le spese per il pernottamento dei relatori sono a carico di DIPLAP.

Gli atti del workshop saranno pubblicati nella **collana di DIPLAP**.

Il **Comitato Scientifico** del *workshop* è composto da Maria Francesca Cortesi, Emanuele La Rosa, Lucia Parlato e Nicola Selvaggi.

CALL FOR PAPERS

La vittima del reato è stata per lungo tempo "dimenticata", tanto dal legislatore, quanto dalla riflessione penalistica.

Le ragioni di questo scarso interesse si fondano storicamente, da un lato, sulla preoccupazione di riaffermare la natura pubblicistica del reato e del processo penale, e, dall'altro, sull'avvertita necessità di garantire la più ampia tutela del colpevole e dell'incolpato.

Nell'ultimo decennio la situazione è profondamente mutata e si assiste a un rinnovato interesse nei confronti della "vittima".

A ciò contribuisce, innanzi tutto, la crescente attenzione a essa riservata dalle fonti sovranazionali. Si pensi, per esempio, alla Direttiva 2012/29/UE, che persegue l'obiettivo di garantire alle vittime di reato informazione, assistenza e protezione adeguate e possibilità di partecipazione ai procedimenti penali.

La “riscoperta” della vittima emerge innanzi tutto sul terreno delle scelte di politica criminale, ove si prospettano per il nostro sistema penale, nel contempo, rischi ed opportunità.

Tra le ultime va certamente annoverata l’acquisizione della consapevolezza che un’effettiva tutela dei diritti fondamentali offesi dal reato passa anche dall’irrogazione di una pena proporzionata al fatto a quanti sia riconosciuto responsabile all’esito di un procedimento che, per essere realmente equo, non può relegare la vittima in una posizione di marginalità.

I rischi sono legati al pericolo di derive populistiche e antigiarantistiche, che possono accompagnare una ristrutturazione in chiave sensazionalistico-emozionale delle politiche pubbliche di criminalizzazione (a titolo meramente esemplificativo: “violenza di genere”, “omicidio stradale”, “legittima difesa domiciliare”, *stalking*, reati sessuali). Non è certo un caso che l’attenzione del legislatore penale sia attratta più che dalla “vittima” in quanto tale, da talune categorie di vittime (e non sempre in ragione di una loro maggiore vulnerabilità, quanto piuttosto in considerazione della loro esposizione “mediatica”). Il fenomeno s’inserisce nel solco di una sorta di “svolta securitaria” che sembra caratterizzare alcune recenti tendenze del nostro diritto penale. In tale contesto, entra in crisi il ruolo del diritto penale come strumento di individuazione di meccanismi di “raffreddamento delle emozioni”, che consentano di condurre la produzione e la concreta applicazione della norma penale a criteri di valutazione razionalmente predeterminabili.

Sul piano processuale, l’irrobustimento del ruolo della vittima presenta all’interprete, tradizionalmente attento alle sole garanzie dell’imputato, le difficoltà di una lettura speculare, “alla rovescia”, del codice di rito, che tenga conto di un opposto punto di vista. Del resto, che molti profili di tutela dell’accusato possano/debbero essere replicati anche sul versante della persona offesa è ormai innegabile, specie alla luce delle fonti dell’Unione europea (ad esempio si pensi ai diritti di informazione e di assistenza linguistica). Tuttavia, è inevitabile che questo nuovo approccio debba essere metabolizzato e contestualizzato, se non altro perché alla presenza ingombrante della vittima nel processo può corrispondere di fatto, anche a livello mediatico, una compromissione della presunzione di innocenza. Al di là della sua difficoltosa definizione, sono svariati gli snodi procedurali che coinvolgono la vittima: ora come “accusatore privato” animato da sentimenti di rivalsa (ad es.: v. querela, strumenti di controllo dell’inazione, ricorso immediato al giudice di pace, indagini difensive), ora come soggetto bisognoso di protezione “nel” e “dal” processo (ad es.: v. testimonianza anticipata, protetta e non ripetuta, misure cautelari a tutela dell’offeso) e, altresì, come immancabile interlocutore per il successo di meccanismi di fuoriuscita del caso dal circuito processuale, ultimamente incentivati dal legislatore (ad es.: v. messa alla prova, tenuità del fatto, soluzioni conciliative e mediative, ma anche la stessa querela stavolta intesa quale strumento di deflazione).

Dinanzi a questo duplicarsi di prospettive individuali, occorre domandarsi come e sino a che punto gli interessi della vittima possano essere accolti nel processo al di là delle sue istanze di carattere civilistico: la questione, tenuta presente dalla Corte di Strasburgo, è ora emersa a livello interno su vari fronti, specie per l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (v. giurisprudenza di legittimità e riforme anche *in fieri*) e per il potere di veto rispetto a percorsi processuali alternativi (v. recente giurisprudenza costituzionale sul procedimento per decreto).

Il punto più delicato tuttavia riguarda il bilanciamento tra le esigenze della vittima e le garanzie dell'accusato, potendosi l'attenzione per le prime facilmente tradurre in un *deficit* delle seconde. Al riguardo non si possono trascurare i profili inerenti alle misure cautelari a tutela dell'offeso, ma il nodo cruciale continua ad essere rappresentato dalla prova testimoniale, anche a causa di una naturale diffidenza nei confronti del dichiarante-vittima, che si ripercuote sul momento valutativo.

In questo quadro si inseriscono le più specifiche problematiche concernenti le "vittime vulnerabili": a questa categoria, oggi più ampia e aperta che in passato, è dedicato un "microsistema" processuale che richiede una molteplicità di adattamenti del rito, specialmente per evitare forme di "vittimizzazione secondaria".

In una prospettiva più generale, la principale sfida che il giurista deve affrontare è quella di contemperare questa "nuova" centralità della vittima (e quel che ne consegue in termini di riconoscimento di ruolo e di diritti) con il sistema delle irrinunciabili garanzie dell'accusato. Una riflessione che potrebbe portare a riconsiderare, secondo rinnovate chiavi di lettura, istituti tradizionali del diritto penale sostanziale e di quello processuale, fino a condurre verso nuovi equilibri tra le posizioni dei diversi soggetti coinvolti.

La "call for papers" ha ad oggetto le seguenti aree tematiche:

- **La vittima del reato nelle fonti normative sovranazionali** (soprattutto Direttiva 2012/29/UE, Convenzione di Lanzarote, Convenzione di Istanbul)
- **Gli incerti confini della nozione di "vittima" tra diritto penale sostanziale e riflessi sul piano processuale**
 - A) Difficoltà di una definizione "multilivello" di vittima.
 - B) Problematica distinzione tra vittima e possibili coautori, con particolare riferimento alle ipotesi in cui l'estrema labilità del discrimine determini potenziali scambi di ruolo. (Si pensi, a titolo di esempio, al settore della criminalità organizzata, alla triade corruzione-induzione indebita-concussione, o alla posizione dell'ente quale potenziale autore o vittima dei reati commessi dalle persone fisiche che agiscono al suo interno).

- **Ruolo “propulsivo” della vittima e scelte politico-criminali**

In questo contesto, ad esempio, assumono rilievo logiche che anche a scopi deflattivi valorizzino tendenze di “privatizzazione” della vicenda processuale; che per stimolare l’emersione di fenomeni criminosi ne incentivino la denuncia; o che per dare una risposta quantomeno apparentemente più forte alla criminalità includano la condotta delle “vittime” tra quelle penalmente perseguibili.

- **Bilanciamento tra esigenze di protezione/partecipazione della vittima e diritto di difesa dell’accusato**

Di particolare centralità è ad esempio la testimonianza: per la vittima ad un tempo occasione di “riscatto” e “rinascita” (come emerge soprattutto dall’esperienza maturatasi nel campo della giustizia internazionale), ma anche di una possibile nuova “vittimizzazione”; per l’accusato momento *clou* per l’esercizio del diritto di difesa. Ma altri scenari interessanti possono essere considerati in relazione alla prova scientifica)

- **Garanzie sostanziali e legittime aspettative di giustizia**

L’attenzione nei confronti della vittima potrebbe giustificare anche l’avvio di una rilettura di istituti, sostanziali e processuali, tradizionalmente valorizzati nella prospettiva della garanzia del reo, che contemperino questa insopprimibile esigenza con quella della tutela dei diritti fondamentali del titolare del bene giuridico offeso dal reato (a titolo meramente esemplificativo, un terreno su cui sperimentare la ricerca di questi nuovi assetti potrebbe essere quello della “prescrizione”, oltre che in generale quello della ragionevole durata dei processi, insieme all’ambito dei procedimenti deflattivi e “premiali”).

- **Coinvolgimento della vittima del reato nella fase di commisurazione ed esecuzione delle sanzioni penali**

In prospettiva *de iure condendo*, appare ricca di suggestioni una riflessione in merito all’opportunità del riconoscimento alla vittima di un ruolo in relazione alla commisurazione della pena in sede di cognizione, o in relazione alle dinamiche della fase esecutiva.

Il tema – riconducibile a quello, più generale, della rinuncia alla pretesa punitiva – non risulta affrontato dalle fonti sovranazionali, ed è, pertanto, affidato alla discrezionalità dei singoli ordinamenti.

Procedura di selezione

I candidati dovranno inviare tramite email all'attenzione del Presidente DiPLaP (giandomenico.dodaro@gmail.com), un *abstract*, di massimo 4000 caratteri (spazi inclusi), avente ad oggetto uno o più argomenti tra quelli indicati nella call.

L'*abstract* deve recare nome, cognome e pseudonimo dell'autore.

Il Presidente invierà al Comitato scientifico gli *abstract* con la sola indicazione dello pseudonimo. Al termine della valutazione anonima, il Comitato scientifico predisporrà una graduatoria in cui figureranno solo gli pseudonimi. Successivamente, il Consiglio direttivo, nella persona del Presidente, provvederà ad associare questi ultimi al nominativo dell'autore e a comunicare l'elenco dei 6 relatori selezionati.

Scadenario

Gli *abstract* devono pervenire alla Segreteria di DIPLAP entro e non oltre il **20 aprile 2014**.

I risultati della selezione e il programma dell'incontro verranno resi noti **almeno venti giorni prima** di quello del *workshop*.

Criteria editoriali per gli *abstract*

Ampiezza: 4000 caratteri max (spazi inclusi)

Margini: 2,5 tutti

Carattere testo: times new roman, 12

Carattere note: times new roman, 10

Interlinea: singola

Rientro prima riga: 0,5

Titoli: in grassetto

Sottotitoli: in corsivo

Formato estensione: Word (.doc; .docx) e Pdf (.pdf)